



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. N. 91/2026**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA**

composta dai seguenti magistrati:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Donata CABRAS    | Presidente           |
| Tommaso PARISI   | Consigliere          |
| Elena BRANDOLINI | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26323 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- MARRAS Ciriaco Baldassarre, nato a Lula (NU) il 08/09/1968 ed ivi residente in via Sardegna n. 19 (c.f.: MRRCCB68P08E736F) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.te Giovanni Gungui (c.f.: GNGGNN69P20F979K, PEC: giovannigungui@pec.associazioneavvocati.com) e Andrea Puledda (c.f.: PLDNDR74T19F979N; PEC: andreapuledda@pec.associazioneavvocati.com) del Foro di Nuoro, come da procura speciale versata in atti;
- dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s con domicilio fiscale, sede legale e sede dell'attività in Lula (NU), corso A. Gramsci n. 48, P. IVA e C.E. 01411960915, P.E.C. [agricola.conzeddu@pec.it](mailto:agricola.conzeddu@pec.it);

Visto l'atto di citazione depositato il 6 febbraio 2025 gli altri atti e documenti

di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario Provvidera, l'avv. Gungui Giovanni nell'interesse del convenuto Ciriaco Baldassarre Marras; non costituita l'Azienda Agricola CONZEDDU s.s.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

#### FATTO

**1.** Con atto di citazione depositato il 6 febbraio 2025 la locale Procura ha evocato in giudizio innanzi a questa Sezione, MARRAS Ciriaco Baldassarre, rappresentante legale dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s. con sede dell'attività in Lula (NU) e quest'ultima per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore di ARGEA, della somma di € 161.743,48 (centosessantunomilasettecentoquarantatre/48) o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia, per l'indebita percezione, dal 2017 al 2023, di finanziamenti pubblici a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.R.S.) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.).

**1.1.** La vertenza ha preso l'avvio dalla segnalazione della Guardia di Finanza, Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Cagliari, inoltrata alla Procura attrice in data 16 aprile 2024, corredata dalla documentazione di supporto, per il rilevato danno erariale relativo all'illegittima percezione di contributi a valere sui fondi F.E.A.S.R. (Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale) e

F.E.A.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), a carico di Marras Ciriaco Baldassarre, a mezzo dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s. con sede dell'attività in Lula (NU).

I Militari della Guardia di Finanza, nell'ambito di un'attività di indagine avente l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni illeciti connessi all'erogazione di contributi a carico del bilancio dell'Unione Europea e nazionale, hanno fornito la documentazione inerente al fascicolo aziendale del signor Marras, dalla quale è emerso che il medesimo, dal 20/01/2017 al 21/04/2020, periodo in cui ha ricoperto la carica di rappresentante legale e socio amministratore dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s., ha presentato, in nome e per conto di tale Azienda, diverse richieste di contributo attraverso domande uniche di pagamento e domande per il sostegno del reddito (indennità compensativa per zone svantaggiate, benessere animale, pagamenti agro-alimentari), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17/12/2013, tutte analiticamente riportate nell'atto di Citazione, cui si fa rimando, percependo erogazioni pubbliche per euro 161.743,48, a carico del F.E.A.G.A. (Domanda Unica di Pagamento) e del F.E.A.S.R (Piano Sviluppo Rurale 2014-2020) nonostante le preclusioni di cui all'art. 67, commi 1 e 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*).

A seguito dell'acquisizione, da parte dei militari della G.d.F. del certificato del casellario giudiziale relativo ai carichi pendenti e definiti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, necessario per riscontrare

l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento dei finanziamenti comunitari e/o assimilati, riferibili al comparto della P.A.C è, infatti, emerso che Marras Ciriaco Baldassarre in data 10/06/1996, è stato condannato con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, divenuta irrevocabile in data 20/11/1996, per i delitti di cui agli articoli 110 (concorso nel reato), 630 (sequestro a scopo di estorsione), 605 (sequestro di persona), 628 (rapina) e 614 (violazione di domicilio) del c.p. e, quindi, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. che, nella sussistenza di detta condizione, preclude l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri enti pubblici o Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nel caso di specie non risulta che il MARRAS abbia in seguito conseguito un provvedimento di riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del Codice penale.

Pertanto, dal 1996 in poi, Marras versava in una condizione di assoluta e chiara preclusione alla percezione di contribuzioni pubbliche incorrendo, pertanto, nella necessaria decadenza e nel conseguente obbligo di restituzione di quanto illegittimamente percepito.

In conseguenza, la condotta posta in essere dal MARRAS, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un'azione *contra legem* in quanto, dall'omessa comunicazione della causa preclusiva prevista dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, è derivata l'indebita percezione dei contributi di cui si discute, è connotata da dolo ed ha cagionato il danno erariale che la Procura contesta, in ragione dello sviamento di risorse pubbliche, nei confronti degli Enti erogatori, ossia dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazione in Agricoltura)

e A.R.G.E.A. Sardegna (Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura), divenuta Organismo pagatore regionale dal 15.10.2020.

Secondo la prospettazione attorea, sussiste in specie il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dal presunto responsabile, nella spiegata qualità, stante la consapevole e volontaria falsa rappresentazione del possesso delle condizioni per la legittima percezione dei contributi in esame.

Ha sostenuto, quindi, l'Organo requirente che, vertendosi, in specie, in ipotesi di occultamento doloso del danno, non è intercorsa prescrizione poiché in tal caso l'esordio del termine non può che essere ancorato al momento della "scoperta" del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, coincidente con la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria, all'esito delle quali è accertato il comportamento fraudolento.

**1.2.** Per la suesposta vicenda, quindi, la Società Agricola CONZEDDU s.s., in persona del suo legale rappresentante e MARRAS Ciriaco Baldassarre, nella spiegata qualità di socio amministratore e di legale rappresentate della predetta Azienda nel periodo considerato, sono stati invitati a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell'art. 67 Cgc, con atto regolarmente notificato a entrambi.

Solo MARRAS, a mezzo della difesa tecnica degli avv.ti Giovanni Gungui e Andrea Puleda, con memoria depositata il 04.11.2024, ha formulato le proprie controdeduzioni eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria in ordine alle erogazioni effettuate, in favore della società, almeno sino al mese di settembre del 2019 poiché nei primi mesi dell'anno 2019

AGEA/ARGEA era già a conoscenza di una pluralità di soggetti che versavano nella stessa condizione ostativa all'ottenimento dei benefici più sopra citati, tanto da aver disposto un blocco informatico cautelare - noto come D12 - in presenza del quale non era possibile procedere al perfezionamento delle procedure di richiesta erogazione dei finanziamenti, di talché MARRAS, reso edotto del fatto che il precedente penale che lo riguardava costituiva un ostacolo alle legittime aspirazioni economiche della società CONZEDDU, aveva deciso di uscire completamente dall'azienda.

Successivamente all'uscita del convenuto dall'Azienda, le erogazioni di cui alle domande per cui è giudizio sono regolarmente riprese così confermandosi, senza alcun dubbio, la consapevolezza in capo al soggetto erogatore della condizione di condannato del MARRAS che, quindi, avrebbe potuto esercitare ogni azione volta alla restituzione dell'indebito sin da allora.

In conseguenza, poiché nessun atto interruttivo è pervenuto sino al 19 settembre 2024, si deve ritenere maturata la prescrizione ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/94 in riferimento agli accrediti avvenuti nel corso degli anni 2018 e 2019 per complessivi 106.321,88 euro.

Ha quindi sostenuto l'insussistenza in specie del "doloso occultamento" nonché dell'elemento soggettivo del dolo e anche della colpa grave che costituiscono elementi essenziali ai fini dell'azione di danno erariale, potendo allo stesso al più essere rimproverata la superficiale lettura delle formule d'impegno.

Ha eccepito, altresì, l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta ad esso contestata e gli accrediti successivi alla rimozione dell'anomalia informatica, in proposito evidenziando che se AGEA/ARGEA aveva ritenuto - pur essendo

a conoscenza del precedente penale - di dar corso ai successivi versamenti in seguito alla sua fuoriuscita dalla società CONZEDDU, ciò significava che essa vi aveva provveduto senza alcuna induzione illecita a farlo.

**1.3.** Al termine dell'attività istruttoria, l'Organo Requirente non ha ritenuto dirimenti le controdeduzioni addotte confermando:

1) che la fattispecie integra un occultamento doloso della condotta posta in essere dal convenuto MARRAS, con la conseguenza che la ricostruzione dei fatti e la quantificazione del pregiudizio erariale erano conoscibili soltanto a seguito delle indagini della Guardia di Finanza;

2) che la dolosa omissione delle circostanze ostative alla concessione degli importi erogati all'Azienda agricola concretizzava una circostanza non rilevabile *icto oculi* dall'Ente erogatore attraverso il mero riscontro dei dati e delle dichiarazioni rinvenibili nelle domande presentate.

In conseguenza, l'Organo requirente, ha formalizzato l'Atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato, confermando l'impianto accusatorio e concludendo nei termini di cui sopra.

**1.5.** Solo il convenuto MARRAS si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e memoria depositata il 23/12/2025 sempre con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Gungui e Andrea Puledda, contestando *in toto* la pretesa attorea reiterando, in via preliminare, l'eccezione di intervenuta prescrizione ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/94 in riferimento agli accrediti avvenuti in favore della società CONZEDDU nel corso degli anni 2018 e 2019 per complessivi 106.321,88, come già evidenziato in sede preprocessuale.

Ha confutato, quindi, la prospettazione attorea in relazione alla ritenuta sussistenza dell'occultamento doloso del danno, richiamando sul punto

giurisprudenza di questa Corte (Sezione giurisdizionale Lazio, sent. n. 70/2017; Terza Sezione Centrale di Appello, sent. n. 277/2022) ed evidenziando che, in specie, non è stata posta in essere nessuna attività specificamente finalizzata a rendere non rilevabile il danno prodotto oltre al fatto che la mera consultazione del certificato del casellario giudiziario avrebbe consentito di verificare agevolmente e al netto di gravose indagini la sussistenza o meno della condizione ostativa in capo al Marras.

La Difesa ha in proposito precisato che *“Il fatto che Marras Ciriaco Baldassarre sia stato condannato per un reato di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p. e che ciò gli impedisca di ottenere le erogazioni richiamate non è oggetto di confutazione. Ciò che invece si intende evidenziare è che egli non ha dolosamente omissso di manifestare che si trovasse in quelle condizioni”* sul punto puntualizzando, da un lato, la non agevole leggibilità delle formule contenute in calce alle domande di pagamento e, dall'altro, fornendo una diversa interpretazione delle attestazioni in esse rese dal suo assistito.

In conseguenza, a questi può essere solo rimproverata la superficiale lettura delle formule d'impegno ma non certamente il dolo o la colpa grave che costituiscono elementi essenziali ai fini dell'azione di danno erariale.

Infine, ha concluso chiedendo: in via preliminare di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; in via principale, l'assoluzione del convenuto MARRAS Ciriaco Baldassarre e per l'effetto il rigetto di ogni pretesa esercitata dalla Procura Regionale in quanto infondata in fatto e diritto; in via subordinata, la rideterminazione dell'ammontare dell'importo preteso dalla Procura Regionale ovvero, esclusa la sussistenza del dolo, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.



In via istruttoria è stata chiesta prova per testi sulle circostanze tutte riportate in memoria.

**1.6.** All'odierna udienza l'Organo Requirente ha confutato tutte le eccezioni formulate dalla Difesa e ha richiamato integralmente l'atto di citazione insistendo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, in proposito evidenziando che l'odierno convenuto MARRAS è stato socio-amministratore sino al 20/04/2020 e i pagamenti di ARGEA sono proseguiti sino a maggio 2019. In conseguenza, l'asserita piena consapevolezza di ARGEA della situazione di condannato di costui sarebbe da escludersi e con essa la presunta prescrizione, essendo pienamente riscontrato quell'occultamento doloso che, anche nella nuova formulazione normativa (introdotta dalla L. 1/2026) fa, comunque, decorrere la prescrizione dalla scoperta del danno ove sussista la violazione di un obbligo di comunicazione. L'Organo requirente ha richiamato, ad ulteriore supporto della propria prospettazione, il principio di autoreponsabilità, recentemente confermato anche da questa Sezione (sent. n. 23/2024).

Si è opposto in ultimo all'accoglimento della richiesta di prova per testi poiché irrilevante ed ha confermato la richiesta di condanna del convenuto, come da atto scritto.

La Difesa del convenuto MARRAS richiamando le argomentazioni e le conclusioni di cui alla memoria di costituzione e difensiva, ha replicato alla tesi accusatoria evidenziando in particolare: che l'inosservanza del principio di autoreponsabilità può essere determinata anche da atti compiuti con colpa grave o lieve e non presuppone necessariamente la condotta dolosa; che l'occultamento doloso del danno necessita di una prova autonoma, che la

Procura non ha fornito; che la prova testimoniale è particolarmente rilevante, sotto il duplice profilo della prescrizione e dell'elemento soggettivo e anche per il nesso causale.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

## DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto nella spiegata qualità, causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale per l'indebita percezione dal 2017 al 2023, a mezzo dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s., di cui era Rappresentante legale e Socio amministratore, di finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in conseguenza di dichiarazioni rese nelle domande di aiuto, consapevolmente mendaci, del possesso dei requisiti di legge e dell'inesistenza di cause ostative sebbene destinatario, nel 2016, di sentenza definitiva di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del c.p.p., che, ai sensi delle statuizioni di cui all'art. 67, commi 1 e 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 preclude l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri enti pubblici o Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il danno, pari alle somme percepite e non dovute, è stato quantificato dalla Procura in euro 161.743,48 (centosessantunomilasettecentoquarantatre/48), oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

**2.1.** Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto

di citazione e la mancata costituzione in giudizio dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s. ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

**2.2.** Nel merito, il convenuto MARRAS, a mezzo di difesa tecnica, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria in ordine alle erogazioni effettuate, in favore della società Agricola CONZEDDU, almeno sino al mese di settembre del 2019, non potendosi configurare nella specie l'ipotesi del doloso occultamento, peraltro non provato dalla Procura, nonché l'infondatezza della pretesa attorea per mancanza dell'elemento soggettivo poichè, in specie, al convenuto può essere rimproverata la superficiale lettura della formule dichiarative contenute in calce alle domande di pagamento ma non certamente il dolo o la colpa grave che costituiscono elementi essenziali ai fini dell'azione di danno erariale.

**2.2.1.** Il Collegio, pertanto, deve procedere alla delibazione della causa, tenendo conto della progressione logica dei temi da trattare, come individuata dall'art. 101 del c.g.c., che chiede prioritariamente la disamina delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, che precedono necessariamente il merito, in specie.

Nel caso in rassegna, come già evidenziato, il convenuto ha *in primis* eccepito che l'azione promossa nei suoi confronti sarebbe prescritta, almeno sino al mese di settembre del 2019, non potendosi configurare nella specie l'ipotesi del doloso occultamento.

L'eccezione, per le motivazioni di seguito riportate, non può trovare

accoglimento.

Rileva, sul punto, il Collegio che, anche alla luce della intervenuta novella legislativa di cui alla legge n. 1/2026 che ha innovato il comma 2 della legge n. 20/1994, i canoni ermeneutici per l'individuazione del termine d'esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale contenuta nell'art.2935 c.c. (che ne fissa l'esordio con il "*giorno in cui il diritto può essere fatto valere*") con quella speciale recata dall'art.1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994 n.20 in base al quale "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*".

Ne consegue che la regola codicistica, di cui all'art. 2935 c.c., è declinata, nel processo contabile, nella norma su richiamata, a mente della quale la regola generale, per cui il termine di prescrizione deve essere computato "*dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso*", si applica solo fuori dei casi di occultamento doloso del danno (cfr. *ex multis*: Corte dei conti, Sez. III Centrale d'Appello, sentenze n. 21/2023, nn. 16, 62 e 114 del 2020, n. 334/2014, n. 308/2016, n. 474/2006, n. 98/2002; Sez. I Centrale d'Appello, sentenze n. 49/2023, n. 427/2003; Sez. II, Centrale d'Appello, sentenze n. 377 e 498 del 2017, n. 314/2020; Cass. 11348/1998, 2030/2010, 30798/2012).

La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità (Corte dei conti, SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM; Sez. III Centrale d'Appello,

sentenza n. 21/2023; Cass. S.U. n. 23763/2011), declina, poi, la richiamata regola generale ritenendo che il fatto dannoso, integrante il *dies a quo* della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal responsabile in difformità da quello previsto dalle norme (condotta) ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, ossia nel momento in cui si concretizza il danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza (Corte conti SS.RR. n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/2019, Sez. III n. 20/2020 e n. 21/2023).

Fa eccezione a tale principio l'ipotesi di "occultamento doloso" del danno, che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso secondo l'ordinaria diligenza e che richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento, non mero, dei fatti e delle loro conseguenze. In tali casi, il legislatore ha, come sopra evidenziato, *<voluto affermare la regola dell'esercizio dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della "conoscenza effettiva", in luogo della "conoscibilità obiettiva" (Corte conti, Sez. III, 98/2002, Sez. I, 427/2003, Sez. II, 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III 114/2020)>* (in termini: Corte dei conti, Sez. III Centrale d'Appello, sentenza n. 21/2023).

L'occultamento doloso, che richiede un "*quid pluris*" ossia una ulteriore condotta dolosa del responsabile volta ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, come è accaduto nel caso di specie, quando riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il responsabile sia tenuto per legge o per obblighi propri della funzione rivestita. Sul punto, la

giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che in presenza di un obbligo giuridico di informare (espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.) e, quindi, di attivarsi, si è in presenza di un'omissione di atti dovuti se a detti obblighi si contravviene (cfr. *ex multis*: C.d.c., Sez. I App. n. 173/2018; Cass. SS.UU n. 22711 del 11.09.2019). Di talché, diversamente da quanto argomentato dalla difesa tecnica del convenuto MARRAS Ciriaco Baldassarre, l'occultamento doloso, quale condotta ulteriore tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, necessaria per consentire lo slittamento del *dies a quo* del termine prescrizione alla data della scoperta, può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo avente “*a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge*” (Cass. 11348/1998, 2030/2010, 30798/2012, Corte conti Sez. I, 124/2004/A, Sez. III. n. 21/2023; Sez. app. Siciliana n. 198/2012 e n. 64/2016) o anche “*nella omissione di atti imposti dalla normativa che disciplina la materia, da cui derivano esborsi contra ius a carico della p.a.*” (in termini: Corte dei conti, Sez. II Appello, n. 47/2024 in condivisione della consolidata giurisprudenza d'appello. In precedenza, *ex plurimis*, Sez. II app. n. 32/2023, n.161/2023, n.150/2022, n.265/2022, n.305/2022, n.337/2022, n.84/2020, n.474/2019, n.86/2019; Sez. III app. n.95/2022, n. 21/2023).

Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'Organo requirente, è indiscusso che il convenuto abbia omissso di rivelare circostanze impeditive per la concessione dell'aiuto economico, venendo meno all'obbligo di corretta informazione sul medesimo gravante e ciò, da un lato, ha determinato l'esito favorevole del procedimento di erogazione, e, dall'altro,

ha inciso sulla conoscibilità della situazione effettiva, i cui elementi essenziali non erano rilevabili *ictu oculi* dall'Ente erogatore, non trattandosi di un mero riscontro di dati evidenziati negli atti.

Come ha chiarito da questa Sezione *“l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'ausilio, rimessi alla comunicazione dell'interessato, o il controllo su quanto dichiarato, tramite richieste documentali presso altre Amministrazioni, tra cui il Casellario giudiziale, non sono contemplati in forma generalizzata per tutte le domande di concessione e travalicano le misure di normale diligenza nello svolgimento delle ordinarie attività di verifica. Invero, nelle istanze volte a ottenere tali benefici deve ritenersi vigente il principio di autoresponsabilità del richiedente, il quale, nell'ambito del procedimento di attribuzione delle risorse pubbliche, prevalentemente basato sull'autocertificazione, rimane assoggettato alle conseguenze derivanti dalle attestazioni rese”* (questa Sezione, sent. n. 68/2023).

Quanto poi alla eccepita carenza, da parte della Procura, della prova del comportamento attivo diretto a celare l'illecito, va ricordato che il richiamato art. 1, comma 2, della legge 20/1994 vigente, opera il richiamo espresso anche alla violazione di obblighi di comunicazione che, in specie, il convenuto ha palesemente violato.

Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, in specie, ricorre l'ipotesi di occultamento doloso del danno, come correttamente evidenziato dalla Procura e, di conseguenza, il *dies a quo* valevole ai fini della prescrizione, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2935 c.c., del quale l'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 è una diretta derivazione, decorre dalla scoperta del danno (conoscenza effettiva) e non dal *dies* in cui esso sia stato

cagionato (che, in genere, coincide con l'erogazione del finanziamento pubblico). Nel caso all'esame, tale termine, alla luce della rappresentata, concorde, sequenza temporale dei fatti, non può che coincidere con l'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e compendiati nella segnalazione di danno erariale che cristallizzano il momento della "scoperta" del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva. Di conseguenza, nessuna prescrizione dell'azione erariale può dirsi consumata. In conclusione, il Collegio respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa tecnica del convenuto MARRAS Ciriaco Baldassarre.

**2.2.** Nel merito la domanda, per i motivi di cui appresso, è fondata e merita integrale accoglimento, risultando provata in atti l'illecita percezione dei contributi di cui è causa.

**2.2.1.** Emerge, infatti, in modo inequivocabile dalla documentazione in atti, tra cui il certificato del Casellario Giudiziale, che l'odierno convenuto è stato destinatario, tra le altre, di sentenza penale di condanna, pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – divenuta irrevocabile il 20/11/1996, per delitti vari, tra cui quello di cui all'art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione), ossia uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del c.p.p. - richiamato espressamente dall'articolo 10, commi 1 e 5 ter, della Legge n. 575 del 1965, e, successivamente, dall'articolo 67, commi 1 e 8, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*), che preclude l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri enti pubblici o Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

La richiamata normativa impone, quindi, al richiedente una specifica



condizione soggettiva quale requisito per l'accesso ai detti finanziamenti e, tra l'altro, non stabilisce un termine di durata degli effetti preclusivi ivi contemplati e, di conseguenza, pone una condizione ostativa senza limiti temporali all'erogazione di contributi a favore di soggetti, quale l'odierno convenuto, destinatari di una condanna per il delitto sopra indicato, al legittimo scopo di prevenire il rischio di possibili abusi del denaro pubblico da parte di costoro.

Sul punto vanno richiamati anche gli approdi della giurisprudenza costituzionale (cfr. per tutte, sentenza n. 178 del 30 luglio 2021) che proprio in relazione ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. hanno evidenziato l'intrinseca ragionevolezza della normativa in esame tenuto conto che le misure ivi contenute, generanti la menzionata "incapacità giuridica" dei soggetti ad esse sottoposte, sono misure di contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico.

**2.2.2.** In argomento, il Collegio in via generale ricorda e condivide il principio, enunciato già in tempi più remoti dalla consolidata giurisprudenza dei Giudici contabili (cfr. Corte dei conti, Sezione III App., sent. n. 202/2010, Sezione I App., sent. n. 457/2011 e sent. n. 281/2013; questa Sezione, sent. n. 114/2025), in virtù del quale l'irregolare utilizzo delle risorse pubbliche ricevute dal privato, per la realizzazione di un programma di promozione di un settore produttivo, da parte della Pubblica amministrazione determina un danno per l'ente che tali risorse ha erogato, in relazione al concreto andamento del programma al quale il contributo stesso era destinato. In tale prospettiva deve aversi riguardo alla natura del danno ed alla tipologia degli scopi perseguiti, di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, nazionali o

comunitari, per le sua censurabile condotta, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza della sua azione od omissione sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il profilo di precludere l'erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari (Corte dei conti, Sez. Veneto sent. n. 200/2013).

Del pari, anche la carenza *ab origine* dei presupposti soggettivi per l'accesso ai contributi in agricoltura determina la sottrazione di risorse ad altri soggetti che sarebbero stati legittimati a fruirne e configura uno sviamento funzionale di contributi pubblici rispetto al fine pubblico programmato (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Sicilia n.10/2022; Sez. Sardegna n.266/2021 e n. 153/2022, confermata da Sez. I Centrale d'Appello, sent. 214/2024).

Di qui la concretizzazione della prospettata ipotesi di responsabilità erariale nella misura degli aiuti illecitamente percepiti.

**2.2.3.** Nel caso all'esame, emerge con evidenza che la condanna penale definitiva per i reati di cui si è già detto, rientrando appieno nella normativa sopra richiamata, ha realizzato quella condizione di "incapacità giuridica" dell'interessato ostativa all'accesso alle pubbliche contribuzioni.

Sul punto, pur a voler considerare le motivazioni della Difesa tecnica del convenuto tendenti ad escludere in questi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, non può non evidenziarsi che le esposte argomentazioni non sono suffragate da elementi probatori.

Diversamente, la sussistenza della causa ostativa e/o preclusiva è accertata in atti così come è evidente che il convenuto aveva la piena consapevolezza della

condanna penale irrevocabile ricevuta, di cui era ben consapevole all'atto della presentazione delle domande di aiuti, così come non poteva ignorare gli effetti conseguenti della menzionata condanna stante la gravità dei reati commessi.

Come, tra l'altro ribadito, anche di recente, dai Giudici di Appello di questa Corte (cfr. da ultimo Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 214/2024 di conferma della sentenza n. 153/2022 di questa Sezione territoriale emessa su analoga vicenda), l'invocata buona fede del convenuto, eccepita dalla difesa tecnica, sull'esistenza del rappresentato effetto preclusivo all'accesso ai contributi richiesti non può ritenersi fondata posto che il convenuto ha ignorato i propri obblighi di informazione giuridica presentando all'Organismo pagatore diverse istanze di contribuzione (come sopra riportato), tutte successive alla sentenza penale irrevocabile, attestando di essere a conoscenza della normativa sui requisiti necessari per l'ammissione al beneficio per le Domande Uniche di Pagamento, ovvero di non essere incorso nelle cause di divieto, tra cui quelle in trattazione, di cui al Codice antimafia per le Domande di aiuto.

Sul punto, diversamente da quanto asserito dalla Difesa circa la doverosa attivazione delle svariate misure di controllo intestate all'Ente erogatore, il Collegio non può che ribadire, anche sotto il profilo del merito, che la responsabilità del soggetto che abbia conseguito vantaggi attraverso dichiarazioni rivelatesi non veritiere, non può essere esclusa o attenuata dalla previsione normativa in capo all'Amministrazione pubblica di una funzione di vigilanza, attivabile sulle domande presentate. Inoltre, nel caso concreto, l'autocertificata sussistenza delle condizioni di legge, con volontaria

omissione delle cause ostative all'ottenimento del beneficio, di per sé escluderebbe l'attivazione di una ricerca documentale ulteriore, volta ad accertare l'elemento taciuto.

In definitiva, il Collegio reputa che ricorrano, in capo al convenuto, tutti i presupposti della responsabilità erariale previsti dalla legge, incluso l'elemento soggettivo del dolo, nella misura degli aiuti illecitamente chiesti e percepiti per conto e a mezzo dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s., di cui era rappresentante legale e socio amministratore, per il periodo compreso tra il 2017 e il 2023 a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia -FEOGA- (Domanda Unica di Pagamento) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale -FEASR- (Piano Sviluppo Rurale 2014-2020), pari ad euro 161.743,48 come indicato nel prospetto riassuntivo della relazione della Guardia di Finanza prot. n. 68554 del 16 aprile 2024, riportato anche nell'Atto di citazione.

In punto di rifusione integrale dei contributi percepiti, la Sezione, come già evidenziato in precedente caso analogo (cfr. sentenze n. 153/2022; n. 114/2025), ribadisce il principio, confermato anche dai Giudici di Appello di questa Corte (Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 214/2024 già menzionata) che la violazione, perpetrata attraverso dichiarazioni elusive e non veritiere, della normativa relativa ai requisiti soggettivi previsti per l'erogazione del finanziamento pubblico, ne postula l'integrale rifusione, stante la palese violazione delle regole preordinate alle finalità di pubblico interesse stabilite dal legislatore con lo specifico finanziamento.

**2.2.4.** Quanto precede è sufficiente a confutare le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta assenza dell'elemento soggettivo, anche della colpa grave.

Ed invero, alla luce dei fatti di causa e delle motivazioni sopra ampiamente rappresentate, la condotta del convenuto è connotata da dolo e, nello specifico, da dolo eventuale in cui *“l’atteggiamento interiore, assimilabile alla volizione dell’evento, si configura se l’agente prevede, come nel caso di specie, la concreta, significativa possibilità di verifica dell’evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi”* (in termini, Sez. I App. n. 214/2024 cit.).

Infatti, la consapevolezza della condanna penale, la reiterata dichiarazione nei moduli di domande, dallo stesso sottoscritte, dell’assenza di cause di divieto ai sensi della normativa antimafia, unitamente alle attestazioni di conoscenza della normativa regolatrice l’ammissibilità degli aiuti richiesti, sono elementi più che sufficienti al fine di ravvisare la configurabilità in capo al convenuto dell’elemento soggettivo del dolo, *sub specie* della sopra delineata categoria psicologica del dolo eventuale.

**2.2.5.** Le considerazioni che precedono sulla configurazione dolosa delle condotte ascritte al convenuto escludono – per costante giurisprudenza – l’esercizio da parte di questa Corte del potere riduttivo dell’addebito.

**3.** In conclusione, in accoglimento integrale della pretesa attorea, il Collegio condanna sia il convenuto MARRAS Ciriaco Baldassarre, in proprio e quale rappresentante legale nonché socio amministratore *pro tempore*, all’epoca dei fatti, dell’Azienda Agricola CONZEDDU s.s., che quest’ultima, beneficiaria dell’indebita percezione, alla refusione integrale dei finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) indebitamente percepiti dal 2017 al 2023, ammontanti ad 161.743,48 (centosessantunomilasettecentoquarantatre/48).

Sulla somma sopra determinata, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data della pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna in solido:

- MARRAS Ciriaco Baldassarre, in proprio e quale rappresentante legale nonché socio amministratore pro tempore, all'epoca dei fatti, dell'Azienda Agricola CONZEDDU s.s., e quest'ultima, rimasta contumace, al pagamento in favore del pubblico erario e, segnatamente di AGEA, della somma di euro 161.743,48 (centosessantunomilasettecentoquarantatre/48), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna, altresì i convenuti, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 268,01 (duecentosessantotto/01).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 11/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus